

I COLLABORATORI DEI MEDIATORI CREDITIZI

QUALI ADEMPIMENTI?

Schematizziamo di seguito i principali adempimenti ai quali sono tenuti i collaboratori dei mediatori creditizi secondo quanto disposto nelle circolari ad oggi emanate dall'OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi)

1. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (circolare n. 6)

I collaboratori delle società di mediazione creditizia sono tenuti all'aggiornamento professionale e devono quindi partecipare ad almeno sessanta ore di attività di formazione per ogni biennio, di cui almeno trenta ore devono tenersi in aula o con modalità equivalenti. Il biennio decorre per la prima volta dal 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione nell'Elenco ovvero dall'instaurazione del rapporto di collaborazione con il mediatore creditizio.

Per la frazione di anno solare che intercorre tra l'iscrizione nell'Elenco o l'instaurazione del rapporto di collaborazione con il mediatore creditizio ed il 31 dicembre immediatamente successivo, l'obbligo di aggiornamento professionale si intende adempiuto mediante l'effettuazione di una delle seguenti attività:

- superamento della prova valutativa prevista dall'art. 128-novies comma 1 del D.Lgs. n. 385/93;
- frequenza di un corso di formazione professionale ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Decreto n. 141/10, a condizione che la sua durata non sia inferiore a 10 ore.

Il numero minimo di ore di aggiornamento da effettuarsi in ciascun anno solare è pari a 15, di cui almeno 10 ore devono tenersi in aula o con modalità equivalenti.

2. PROVA VALUTATIVA

I collaboratori dei mediatori creditizi che svolgono attività che comporti contatto con il pubblico sono obbligati al superamento di una prova valutativa.

La prova valutativa consiste nel superamento di un test di verifica della preparazione acquisita all'esito di un percorso formativo inerente le materie rilevanti per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia.

Il percorso formativo deve avere una durata non inferiore a 20 ore di cui almeno 8 da svolgersi in aula.

Il test finale di verifica è erogato dal medesimo soggetto che ha erogato il corso e consiste in un esame scritto articolato in un questionario di 40 domande.

Il test si considera superato se il candidato ha risposto correttamente ad almeno 30 domande.

Sono esonerati dall'obbligo di svolgere la prova valutativa i soggetti che hanno effettivamente svolto l'attività di mediazione creditizia per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco.

3. ASSICURAZIONE

Non sussiste alcun obbligo per il collaboratore di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali. Obbligo che incombe solo in capo al mediatore creditizio.

4. COMUNICAZIONE DI INIZIO / FINE RAPPORTO

Non sussiste alcun obbligo per il collaboratore del mediatore creditizio di comunicare all'OAM l'inizio o la cessazione di un rapporto di collaborazione con un mediatore creditizio. Detto obbligo sussiste solo in capo al mediatore creditizio che deve dare immediata comunicazione all'OAM della instaurazione di un rapporto di collaborazione e deve comunicare all'OAM l'interruzione di un rapporto con il collaboratore entro 10 giorni da quando ciò è avvenuto.

Avv. Daniele MAMMANI

Avv. Paolo PESANDO